



STATUTO ASSOCIAZIONE ANIMALISTI ITALIANI - ETS

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di Ente del terzo settore, l'Associazione denominata: «ASSOCIAZIONE ANIMALISTI ITALIANI - ETS» di seguito, in breve, "Associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. n. 117/2017.

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma (RM) e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione persegue finalità di tutela e promozione dei diritti degli animali, dell'uomo, della natura e dell'ambiente.

- Premesso che gli animali sono esseri senzienti, capaci di soffrire, provare dolore e piacere, amare e comunicare, che hanno valore in sé e non in quanto utili agli interessi dell'uomo, un valore autonomo che li rende soggetti morali portatori di diritti da tutelare;

- Premesso altresì che gli animali vengono utilizzati poiché considerati esseri inferiori, oggetti, mezzi a disposizione dell'uomo incapaci di ragionare ovvero, non coscienti, solo perché non hanno uguale capacità di parola dell'uomo, facendo derivare da queste considerazioni quel particolare fenomeno denominato "specismo", indifendibile ed antiscientifico fondato sui principi della discriminazione in base alla specie (quella umana superiore a quella animale) che è parente stretta della discriminazione in base alla razza (la bianca superiore alle altre) e al genere (quello maschile superiore a quello femminile), la cui applicazione conduce ad una logica che individua in ogni occasione e/o campo di applicazione un essere superiore ed uno inferiore, portando quindi a giustificare le più svariate forme di sopraffazione che "l'animale umano" ha praticato e pratica nei confronti e a danno dei propri simili e non, quali lo schiavismo, lo sfruttamento del più debole, lo sterminio delle minoranze etniche, la discriminazione per motivi di credo religioso, orientamento sessuale, razza;

- Considerato quindi, che sussistono dei doveri dell'uomo verso gli animali non umani, e non solo nei confronti dei propri simili, che non possono e non devono limitarsi alla sola pietas:

L'Associazione Animalisti Italiani ETS ha come obiettivo il superamento del principio che afferma ed impone la superiorità "dell'animale umano" sopra ogni altro essere vivente del pianeta terra e che autorizza l'uomo a disporre, a proprio piacimento e per proprio tornaconto, della vita di tutti gli esseri viventi, ed è quindi a favore di una cultura interspecifica e biocentrica che ponga al centro "la vita", in

66

tutte le sue forme, nella consapevolezza dell'importanza della tutela della biodiversità, ampiamente intesa, quale fattore determinante per la salvaguardia della vita sulla terra.

L'Associazione Animalisti Italiani ETS" persegue l'obiettivo di abolire ogni forma di violenza e sfruttamento a danno di ogni tipo di animale, umano e non umano, nonché ogni forma di discriminazione nei confronti di ogni tipo di minoranza (etnica, culturale, religiosa, di specie, ecc...)

Per il raggiungimento di tali scopi l'Associazione adotta tutti i metodi democratici nonviolenti che non siano in contrasto con i principi statuari dell'Associazione stessa (rapporti con i mass-media, organizzazione di manifestazioni e di altre azioni nonviolente, convegni, conferenze, presentazione di proposte di legge e disegni di legge parlamentari o di iniziativa popolare, referendum, raccolte di firme, collaborazione con strutture pubbliche e private, diffusione di materiale di propaganda, collaborazione con associazioni, partiti, organizzazioni sociali, culturali, animaliste, ambientaliste, del terzo settore, ecc...)

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge n. 281/1991
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- Favorire lo sviluppo di un corretto rapporto uomo-animale, uomo-ambiente, uomo-uomo;
- Favorire l'integrazione e la collaborazione con Servizi ed enti Pubblici e Privati che operano nel settore animale, ambientale, delle minoranze, a favore dei più bisognosi e degli "ultimi tra gli ultimi", siano essi "animali umani" o "animali non umani";
- Favorire la ricerca, lo studio e la divulgazione delle tematiche animaliste, ambientaliste, dei diritti civili, politici, e religiosi (che contraddistinguono una società democratica ed uno Stato di diritto da un regime) e per la tutela di ogni tipo di minoranza, umana e non umana;
- Promuovere, disciplinare, organizzare attività, interventi e corsi di educazione e formativi in materia di tutela dei diritti degli animali, dell'ambiente e di tutte le minoranze, e non solo, umane e non umane;
- Effettuare interventi nel campo dei diritti degli "animali umani" e degli "animali non umani" dell'ambiente e comunque, in generale, dei diritti civili, politici e religiosi.
- la gestione dei rifugi, santuari e centri di recupero e qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) siano essi domestici, selvatici ed esotici.

Art. 4 - Attività diverse

[Handwritten signature]

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore.

3. Il numero degli associati è illimitato.

4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di amministrazione.

5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di amministrazione deve, entro trenta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, se in regola con il versamento della quota sociale e se alla data di convocazione, risulti iscritto da almeno 6 (sei) mesi all'Associazione o abbia rinnovato la propria iscrizione da almeno 6 (sei) mesi;

b) di esprimere il proprio voto in Assemblea, direttamente o per delega;

c) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

d) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

e) di recedere in qualsiasi momento;

f) di concorrere alle cariche elettive se in regola con l'iscrizione da almeno tre anni. Sussiste incompatibilità fra cariche nazionali ricoperte in Associazioni animaliste, ambientaliste e /o di altro genere. Le candidature alle cariche elettive devono essere comunicate per iscritto al Presidente entro 90 (novanta) giorni dallo svolgimento dell'assemblea e formalizzate nel corso della stessa con l'apposizione delle firme di almeno 20 (venti) soci presenti.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

Handwritten signatures and initials.

1. L'Ente del Terzo Settore può avvalersi della prestazione di volontari. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali hanno la durata di 5 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Al Presidente dell'Organo di amministrazione oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della sua funzione, potrà essere corrisposto un compenso che verrà deliberato annualmente.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicePresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di un associato.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro Organo sociale o a un dipendente.

7. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

8) Le mozioni devono essere presentate in forma scritta al Presidente nei 60 (sessanta) giorni precedenti la data stabilita per l'Assemblea, e devono essere sottoscritte nel corso della stessa da almeno 20 (venti) soci presenti all'Assemblea.

10 Le proposte di modifica dello statuto devono essere comunicate per iscritto al Presidente entro 90 (novanta) giorni dallo svolgimento dell'Assemblea e formalizzate nel corso della stessa con l'apposizione delle firme di almeno 30 soci presenti.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati.
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- h) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto.
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 20 (venti) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; su richiesta di almeno 20 (venti) soci presenti si dovranno svolgere a scrutinio segreto.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 23 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 - Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'Organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di Amministrazione è formato da 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati in regola con l'iscrizione da almeno tre anni. L'Organo di Amministrazione, nella prima riunione utile successiva, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente ed il segretario-tesoriere. L'Organo di Amministrazione si impegna a favorire ed a rispettare il principio all'interno di tutte le cariche nazionali e locali dell'equilibrio di genere, riservando un ragionevole numero minimo di cariche a componenti del genere meno rappresentato.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell'Organo di Amministrazione, rimangono in carica per la durata di 5 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto, preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- e) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- g) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- h) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti**;
- i) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- k) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- j) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- l) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del quinquennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 5 esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell' Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore; la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.
7. Il compenso dell'organo di controllo è deliberato dall'Assemblea dei soci.

Art. 20 - Delegazioni e Rappresentanti locali

1. Le delegazioni e i Rappresentanti locali sono articolazioni periferiche dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale e sono le uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti posti in essere. Coloro che ricoprono cariche sociali nell'Associazione non risponderanno mai a nessun titolo delle obbligazioni eventualmente contratte dalle singole articolazioni periferiche anche se preordinate al conseguimento di finalità proprie dell'Associazione né di qualsiasi atto commesso dai Delegati Locali o Rappresentanti locali.

2. I Rappresentanti locali sono nominati e revocati con delibere dell'Organo di amministrazione dell'Associazione e svolgono la loro attività a titolo di volontariato ai sensi del precedente art. 9 del presente Statuto.

3. I componenti del Consiglio Direttivo della Delegazione sono eletti dall'assemblea dei soci cui spetta peraltro la nomina del Delegato Locale nel rispetto della parità di genere. Al Consiglio Direttivo locale della delegazione spettano i poteri di ordinaria amministrazione della Delegazione e la collaborazione con il Delegato Locale.

4. I Delegati locali nonché i Rappresentanti locali sono tenuti a sottoscrivere il presente Statuto ed eventuali sue successive modifiche, dichiarando:

- di approvare i principi ed i contenuti dello Statuto dell'Associazione;
- che tutte le iniziative, di qualsiasi genere, che intraprenderanno in qualità di Delegati Locali o Rappresentanti locali dell'Associazione avranno quale unico e prioritario obiettivo quello del perseguimento degli scopi dell'Associazione così come riportati nello Statuto della stessa;
- che si impegneranno ad informare costantemente l'Associazione sulle iniziative che si intenderanno intraprendere; essi si impegnano, quindi, in totale autonomia e con l'ultimo vincolo di aderire allo spirito ed agli scopi dell'Associazione riportati nello Statuto, a fare proselitismo: per favorire il raggiungimento di questo obiettivo, i soli Delegati locali (esclusi i Rappresentanti Locali) vengono incentivati con materiale (vestiario, gadget, pubblicità) per un controvalore massimo del 40% delle quote d'iscrizione raccolte;
- che gli eventuali lasciti testamentari destinati alle articolazioni periferiche o ad essi destinati in qualità di Delegati o Rappresentanti Locali dell'Associazione saranno interamente devoluti alla Associazione che li destinerà soltanto ed unicamente al raggiungimento degli scopi statuari dell'associazione.

5. Viene riconosciuta e concessa ampia autonomia alle articolazioni periferiche al fine di individuare le più opportune forme di autofinanziamento e di organizzazione interna, come:

- pubblicizzare la propria attività anche con la creazione di un proprio sito internet;
- organizzare eventi curati direttamente dall'articolazione periferica che beneficerà degli eventuali contributi pubblici e/o privati che riuscirà ad intercettare;
- organizzare manifestazioni;
- curare in totale autonomia i rapporti con la stampa ed in generale con i mass-media;
- gestire eventualmente cani, gatti, e/o qualsiasi altro centro di accoglienza di animali abbandonati, feriti, maltrattati, ecc., che abbiano funzione di ricovero e di assistenza, per permanenze temporanee, con totale autonomia organizzativa, con l'unico vincolo del rispetto dei principi statuari dell'associazione in materia di assunzioni di responsabilità, anche in Convenzione con Enti pubblici e/o privati.

Le somme trattenute saranno utilizzate dalle articolazioni periferiche solo ed esclusivamente per il perseguimento degli scopi dell'Associazione così come riportati nello statuto della stessa;

6. L'Organo di amministrazione dell'Associazione concede alle suddette articolazioni periferiche l'uso gratuito del logo istituzionale raffigurante una scimmia e un essere umano di colore azzurro e al centro la scritta "Animalisti Italiani ETS", esclusivamente per le iniziative tese al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione come esplicitati in Statuto.

Art. 21 - Consulta Nazionale dei Rappresentanti Locali Comunali, Provinciali e Regionali

La Consulta Nazionale è costituita dai Rappresentanti Locali che sono tali a seguito di ratifica dell'Organo amministrativo dell'Associazione.

Essa può riunirsi una volta l'anno su richiesta di almeno 1/5 dei Rappresentanti Locali in regola con la nomina oppure su richiesta dell'Organo amministrativo dell'Associazione; è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un consigliere..

Art. 22 - Organismo di mediazione

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 23 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'Organo competente con preavviso di 15 giorni.

Art. 24 - Patrimonio e Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs. 117/2017
- h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 25- Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di



Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Il presente statuto entrerà in vigore a fare data dall'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Fino al 31 dicembre del medesimo anno non trovano applicazione le norme di natura fiscale in contrasto con il D. Lgs. 460/97.

Walter Cagnoli